

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 485 DEL 14/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" – SEZIONE SCIENTIFICA IRCCS "E. MEDEA" PER COLLABORAZIONE IN AMBITO CLINICO-ASSISTENZIALE E DI RICERCA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 503/25

Il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) "Eugenio Medea" – Associazione "La Nostra Famiglia", il cui carattere scientifico è stato confermato con D.M. del Ministero della Salute del 10 luglio 2023, rappresenta l'unica struttura regionale specificatamente dedicata alla clinica e alla ricerca di neuro riabilitazione pediatrica. È riconosciuta Unità di terzo livello a valenza sovraregionale per la riabilitazione delle gravi disabilità dell'età evolutiva (UGDE) e centro di riferimento regionale per l'epilessia e per il disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD); svolge inoltre attività di ricerca scientifica fortemente integrata all'assistenza, garantendo l'erogazione di prestazioni di neuro riabilitazione altamente qualificate;
- l'Ospedale di Bassano del Grappa, e in particolare l'UOC Pediatria, è stato riconosciuto "Ospedale Amico del Bambino" dall'UNICEF nel 2001, confermando un forte impegno nella qualità dell'assistenza pediatrica e neonatologica; è dotato di tutte le principali discipline mediche e chirurgiche ed è sempre stato attento alla parte scientifica attraverso l'unità di ricerca clinica;
- con nota prot. n. 15395 del 18/02/2025, l'Associazione "La Nostra Famiglia" – Sezione Scientifica IRCCS "E. Medea" ha formalmente richiesto la stipula di una convenzione con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per la gestione di pazienti in età evolutiva affetti da patologie neurologiche complesse e per lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti.

Considerato che:

- è interesse comune avviare una collaborazione nel campo dell'assistenza, della ricerca, dell'aggiornamento professionale e della innovazione, dell'avanzamento e della sperimentazione in ambito clinico assistenziale e in particolare in quello delle malattie rare neurologiche, epilessie farmacoresistenti, epilessie genetiche, della neuro riabilitazione motoria, cognitiva e comportamentale dell'età evolutiva;
- le attività di assistenza di interesse comune sono congruenti con l'attività istituzionalmente svolta dall'Associazione e dall'Azienda;
- tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali degli Enti coinvolti;
- la collaborazione non comporta oneri economici a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Ritenuto che la documentazione istruttoria acquisita sia completa e conforme ai fini istituzionali dell'Azienda e alla normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore *ad interim* dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare la convenzione con l'Associazione "La Nostra Famiglia" – Sezione Scientifica IRCCS "E. Medea", per la gestione di pazienti in età evolutiva affetti da patologie neurologiche complesse e per lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2030;
- dare atto che la collaborazione non comporta oneri economici a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la convenzione con l'Associazione "La Nostra Famiglia" – Sezione Scientifica IRCCS "E. Medea", per la gestione di pazienti in età evolutiva affetti da patologie neurologiche complesse e per lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2030;
3. di dare atto che la collaborazione non comporta oneri economici a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
5. di dare altresì atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE	
	TRA	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, di seguito denominata anche "Azienda", con se-	
	de e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale	
	e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bra-	
	mezza, che interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione n.	
	_____ del _____	
	E	
	L'I.R.C.C.S. (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) E. Medea –	
	Associazione La Nostra Famiglia, Polo regionale di Conegliano-Pieve di Soligo	
	con sede legale in Ponte Lambro (CO) in Via Don Luigi Monza, n.1 (C.F.	
	00307430132) rappresentata legalmente dal Procuratore per il Veneto dott. Andrea	
	De Vido	
	Di seguito per brevità definiti anche "Parte/Parti"	
	PREMESSO CHE	
	- L'Ospedale di Bassano del Grappa, e in particolare l'UOC Pediatria, è stata la	
	prima struttura in Italia a ricevere il riconoscimento dell'Unicef nel 2001 come	
	Ospedale Amico del Bambino. Il riconoscimento viene conferito dopo un'attenta	
	e rigorosa valutazione dell'assistenza da parte del personale sanitario di tutto il	
	percorso nascita. Lo scopo dell'Ospedale Amico dei Bambini è garantire che	
	madri e neonati ricevano cure adeguate prima e durante la loro permanenza in	
	un punto nascita; l'Ospedale è dotato di tutte le principali discipline mediche e	
	chirurgiche ed è sempre stato attento alla parte scientifica attraverso l'unità di	
	ricerca clinica;	

	- il Polo Veneto dell'IRCCS "Eugenio Medea" dell'Associazione "La Nostra Famiglia", il cui carattere scientifico è stato confermato con D.M. del Ministero della Salute del 10 luglio 2023, rappresenta l'unica struttura regionale specificatamente dedicata alla clinica e alla ricerca di neuro riabilitazione pediatrica, è riconosciuta Unità di terzo livello a valenza sovra regionale per la riabilitazione delle gravi disabilità dell'età evolutiva (UGDE); è struttura di riferimento regionale per l'Epilessia (DGR 614 del 14 maggio 2019), Centro LICE di III livello e centro di riferimento per l'ADHD; svolge attività di ricerca scientifica fortemente integrata all'assistenza, e quindi traslazionale, garantendo l'erogazione di prestazioni di neuro riabilitazione altamente qualificate;	
	CONSIDERATO CHE	
	- la qualità della cura, soprattutto a livelli di eccellenza, deve includere la continuità della presa in carico del paziente come elemento caratterizzante unitamente alla competenza e all'aggiornamento tecnologico;	
	- i modelli organizzativi sanitari più avanzati prevedono una continuità di processo tra la fase dell'acuzie e la fase della riabilitazione;	
	- la UOC Pediatria dell'Ospedale di Bassano si caratterizza per un punto nascita con più di 1000 neonati/anno, un ambulatorio di pronto soccorso pediatrico ed un reparto di degenza pediatrico di 6 posti letto (da schede regionali), per la presenza di ambulatori specialistici di ecografia pediatrica, allergologia e pneumologia pediatrica, gastroenterologia pediatrica, diabetologia, nefrologia pediatrica, day hospital per il neuroimaging in sedazione ed in particolare di un ambulatorio dedicato di neurologia e neurofisiologia pediatrica;	
	DATO ATTO CHE	

	- è interesse delle Parti avviare una collaborazione nel campo dell'assistenza,	
	della ricerca, dell'aggiornamento professionale e della innovazione,	
	dell'avanzamento e della sperimentazione in ambito clinico assistenziale e in	
	particolare in quello delle malattie rare neurologiche, epilessie farmacoresistenti,	
	epilessie genetiche, della neuro riabilitazione motoria, cognitiva e comportamen-	
	tale dell'età evolutiva;	
	- le attività di assistenza di interesse comune sono congruenti con l'attività istitu-	
	zionalmente svolta dalle Parti;	
	- tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali degli Enti	
	coinvolti.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 PREMESSE	
	Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.	
	ART. 2 FINALITÀ COMUNI	
	Le Parti convengono, per il migliore conseguimento dei fini istituzionali, di poter at-	
	tuare un piano di collaborazione destinato a:	
	- garantire la valutazione e presa in carico globale di malattie neurologiche rare,	
	epilessie complesse e farmacoresistenti, epilessie genetiche, danno neurologico	
	a rischio di sviluppo di gravi disabilità di soggetti in età evolutiva al fine di garan-	
	tire il migliore “outcome possibile”;	
	- favorire l'integrazione tra processo di cura e presa in carico riabilitativa nell'ottica	
	della continuità di cura tra la fase immediatamente post-acuta e quella riabilitati-	
	va;	

	- potenziare le rispettive capacità di formazione professionale attraverso una fatti-	
	va integrazione delle conoscenze, specie per quel che riguarda l'ambito delle	
	malattie neurologiche rare e della neuroriabilitazione dell'età evolutiva;	
	- fornire le basi scientifiche per qualificare ulteriormente l'offerta clinica di neuro-	
	riabilitazione e implementare una rete riabilitativa regionale per l'età evolutiva, in	
	grado di erogare le più avanzate modalità di trattamento neuroriabilitativo, moto-	
	rio, cognitivo e comportamentale;	
	- sviluppare percorsi di ricerca scientifica comuni, anche collaborando su specifici	
	bandi o progetti.	
	ART. 3 AMBITI DELLA COLLABORAZIONE	
	La collaborazione in particolare si svilupperà nei seguenti ambiti:	
	- valutazione clinico-funzionale e presa in carico riabilitativa di soggetti in età evo-	
	lutiva con malattie neurologiche rare, epilessie complesse e farmacoresistenti,	
	epilessie genetiche, danno neurologico a rischio di sviluppo di gravi disabilità;	
	- elaborazione, progettazione ed attuazione di progetti scientifici in collaborazione	
	tra le parti nel settore delle malattie neurologiche rare, epilessie complesse e	
	farmacoresistenti, epilessie genetiche, danno neurologico a rischio di sviluppo di	
	gravi disabilità e della neuro riabilitazione, anche mediante l'impiego di tecniche	
	avanzate e di modelli sperimentali innovativi;	
	- partecipazione a progetti di ricerca comuni in risposta a bandi nazionali ed inter-	
	nazionali.	
	ART. 4 MODALITÀ OPERATIVE	
	L'IRCCS potrà inviare, per necessità cliniche e/o di ricerca, proprio personale sanita-	
	rio, quali Medici Specialisti in Neuroriabilitazione, neuropsicologi, tecnici della riabili-	
	tazione e personale dipendente e/o collaboratore dedicato alla ricerca.	

	ART. 5 STRUTTURE E ATTREZZATURE	
	Per il conseguimento dei fini prefissati con la presente convenzione, le Parti consen-	
	tiranno alle persone coinvolte nelle attività concordate e salvo i regolamenti interni	
	delle due parti, l'accesso alle rispettive strutture.	
	L'Ospedale di Bassano e l'IRCCS E. Medea metteranno a disposizione per le finalità	
	richiamate dalla presente convenzione le rispettive tecnologie e attrezzature.	
	ART. 6 ONERI	
	Le Parti concordano che per l'attività oggetto della presente Convenzione, compreso	
	quanto previsto all'articolo 4, non è previsto alcun onere, trattandosi di collaborazio-	
	ne istituzionale nell'interesse clinico, assistenziale e scientifico di entrambe.	
	ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE	
	L'IRCSS Medea provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale (di-	
	pendente, consulente e/o parasubordinato), che, ai sensi di quanto previsto dalla	
	presente convenzione, potrà essere chiamato a frequentare le strutture dell'Azienda	
	ULSS 7 Pedemontana in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno	
	biologico e responsabilità civile verso terzi.	
	Le parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, si at-	
	tengono ciascuna ai propri ordinamenti.	
	Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in	
	conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impe-	
	gna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudi-	
	zio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali vio-	
	lazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsi-	
	voglia legge e/o normativa vigente.	
	Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azio-	

	ne, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provo-	
	cati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, in-	
	dipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.	
	ART. 8 SICUREZZA	
	Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente re-	
	sponsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure	
	di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo	
	quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integra-	
	zioni.	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana informerà gli operatori dell'IRCSS Medea dei pos-	
	sibili rischi ai quali saranno esposti nel corso delle attività che verranno svolte pres-	
	so l'Ospedale di Bassano, nonché individuerà e gestirà gli eventuali rischi interfe-	
	renziali.	
	Art. 9 PRIVACY Protezione dei Dati Personali e Riservatezza	
	Gli operatori dell'IRCSS Medea che operano presso le strutture dell'Azienda ULSS 7	
	Pedemontana sono tenuti al rispetto della vigente normativa in materia di tutela della	
	Privacy e al segreto professionale in ordine a tutti i dati ed a tutte le informazioni di	
	qualsivoglia natura di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle proprie	
	mansioni e si impegnano inoltre a non fornire informazioni o comunicazioni, in rela-	
	zione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura, dei quali venissero a cono-	
	scenza nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.	
	Con riferimento e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy) e all'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679,	
	l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento dei Dati, nomi-	
	na quale Responsabile del trattamento dei dati l'IRCSS Medea che tratta, per conto	

	e nell'interesse dell'Azienda, dati personali anche sensibili (ora dati particolari), nei	
	limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzio-	
	ne e, comunque, entro i fini istituzionali dell'Azienda e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia. La designazione di Responsabile viene effettuata mediante un	
	"Atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali" che si allega alla	
	presente convenzione (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale vol-	
	ta a specificare, in dettaglio, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali	
	gravanti sulle parti e derivanti dall'esecuzione della presente convenzione.	
	L'accettazione della nomina, mediante sottoscrizione, e l'impegno a rispettare le di-	
	sposizioni ivi contenute è condizione necessaria per l'instaurarsi del rapporto giuridi-	
	co tra le parti.	
	È altresì indispensabile l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali	
	del paziente, in caso di utilizzo per studio, ricerca o cura di altro paziente.	
	L'Azienda e l'IRCSS Medea si impegnano altresì a conformarsi ad ogni obbligo pre-	
	visto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del	
	27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamen-	
	to dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") a partire	
	dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali in materia	
	ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.	
	Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, non-	
	ché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipen-	
	denti/collaboratori/volontari, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione,	
	saranno trattati dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione	
	e all'esecuzione della convezione stessa ed in conformità con l'informativa, ai sensi	
	e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR, che l'altra Parte si impegna sin da ora a	

	portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori/volontari, nell'ambito delle	
	proprie procedure interne.	
	Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in	
	modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e	
	organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con	
	modalità manuali e/o automatizzate.	
	Per quanto riguarda l'Azienda, la documentazione privacy è pubblicata sul link	
	aziendale: https://www.aulss7.veneto.it/Privacy	
	ART. 10 CLAUSOLE INERENTI IL D.LGS. n. 231/2001 e NORMA DI RINVIO	
	L'Associazione "La Nostra Famiglia" – IRCCS "E. Medea" dichiara di aver adottato	
	ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001	
	e di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al	
	fine di prevenirla commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto. Il Codi-	
	ce Etico adottato dall'IRCCS "E. Medea" è disponibile sul sito istituzionale	
	all'indirizzo: http:// www.lanostrafamiglia.it	
	L'Associazione, anche a nome dei propri collaboratori, si impegna al rispetto tutte le	
	disposizioni vigenti anche interne e ai regolamenti dell'Azienda. L'Associazione si	
	impegna, in particolare, al rispetto del Codice di Comportamento dell'Azienda ULSS	
	7 Pedemontana (reperibile nella seguente sezione del sito aziendale: Amministra-	
	zione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali/Codice disciplinare e codice di	
	condotta) e alle prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione	
	dell'Ospedale (reperibile nella seguente sezione del sito aziendale: Amministrazione	
	Trasparente/Disposizioni generali/Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-	

	zione e della Trasparenza), documenti che l'Associazione dichiara di ben conoscere	
	ed accettare.	
	Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle	
	norme previste dal Codice civile ed alle disposizioni vigenti in materia.	
	ART. 11 DURATA E RECESSO	
	La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà durata	
	fino al 31/12/2030; entrambe le Parti possono recedere dandone comunicazione	
	scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 6 mesi.	
	ART.12 CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzio-	
	ne, comprese quelli inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risolu-	
	zione che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla	
	competenza esclusiva del Tribunale di Treviso con esclusione di qualsiasi foro alter-	
	nativamente competente.	
	ART. 13 REGISTRAZIONE	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.	
	5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo e quelle eventuali di	
	registrazione sono a carico della Parte che la richiede.	
	L'Associazione "La Nostra Famiglia" dichiara che è considerata ONLUS ai sensi	
	dell'Art.10, comma 9, del D.Lgs. 460/97 e conseguentemente è esente dall'imposta	
	di bollo ex Art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/17.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	

[illegible]